

STUDIO LEGALE LASCALA

VIA DE NAVA N.15-89123 REGGIO CALABRIA

Avv. Rosamaria Lascale

Patrocinante in Cassazione

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700 C.P.C.

e istanza ai sensi dell'art. 151 CPC

PER:

[REDACTED], rappresentata e difesa
dall'Avv.Lascale Rosamaria -c.f.:LSCMR60E58H224U- giusta procura in calce al
presente atto e presso la stessa elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via De Nava
n.15, e che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art.176 c. p. c. di voler ricevere le
comunicazioni presso il numero di fax 0965 811097 così indicato ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.2 del DPR n. 68/2005 -.Indirizzo PEC: rosamaria.lascale@avvocatirc.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO:

-il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro
tempore,c.f.:80185250588, con sede in Viale Trastevere n.76/A-ROMA- domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via Dei Mille is.
121,n.65-Messina;indirizzo pec:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-USR Sicilia-in persona del legale
rappresentante po tempore,c.f.:80018500829, con sede in Via G.Fattori n.60-Palermo-
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via
Dei Mille is. 121,n.65-Messina;indirizzo pec:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

- l'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina- AT MESSINA -in persona del legale
rappresentante po tempore,c.f.:80005000833, con sede in Via San Paolo n.361 ex IAI-
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via
Dei Mille is. 121,n.65-Messina;indirizzo pec:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti-



e nei confronti

tutti i docenti inseriti, a pieno titolo e con riserva, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti di sostegno ADMM – 1 FASCIA del personale docente scuola secondaria di 1 grado- valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

nonché

nei confronti di tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso in quanto collocati in posizione utile per la stipula del contratto a tempo determinato.

PER LA DISAPPLICAZIONE

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot. 112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo laddove all'art. 7, comma 4 lett .e) prescrive che “..l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure...” con conseguente declaratoria del diritto dell'istante – docente specializzata sul sostegno - ad essere inserita in prima fascia GPS con riserva e non nella incrociata sostegno 2 fascia nonché a stipulare, sia pure con riserva, contratti di lavoro a tempo determinato , anche ex art. 59 d.l. 73/2021, con il Ministero dell'Istruzione in quanto docente che ha conseguito il titolo entro il 31.05.2022 e che ha presentato l'istanza entro tale data--della nota M.I.18095 dell'11.05.2022;
- nonché della nota ministeriale n 28597 del 29 luglio 2022 contenente istruzioni operative in merito agli incarichi da GPS;
- nonché del decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per l'inserimento in GPS per la provincia di Messina n.19024 del 26.08.2022 in cui la ricorrente con riferimento **al sostegno scuola secondaria di I grado ADMM** è stata inserita in prima fascia con riserva ai sensi dell'O.M. n. 112 impugnata laddove non consente la stipula dei contratti a tempo determinato-

Per il riconoscimento



anche in via cautelare- mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno -del diritto di parte ricorrente-specializzata sul sostegno- ad essere inserita in prima fascia Graduatorie Provinciali e di Istituto Provincia di Messina GPS ADMM sostegno scuola secondaria di I grado nelle more dello scioglimento della riserva con diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione in quanto trattasi di docente che ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 31.05.2022 e che ha presentato l'istanza di equivalenza entro tale data.

FATTO

1)-La odierna ricorrente è titolare del Diploma Accademico di II LIVELLO in Didattica della Musica conseguito presso il Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina in data 10.07.2020 con Votazione finale di 110/110 CON LODE (all.n.1).

2)-La Dott.ssa Caserta nel corso della carriera universitaria ha anche svolto il percorso formativo docenti (ai sensi del D.M. 616 del 10.08.2017) ed ha conseguito presso il Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina il certificato ed attestato finale per i 24 CFA per l'insegnamento – come da certificato rilasciato in data 18.05.2020 prot.n.2806/FP - (all.n.. 2) in settori formativi psico-antro-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titolo di accesso ai concorsi nella Pubblica Istruzione dal D. Lgs. N. 59/2017-

Precisamente risultata certificato ed attestato che l'odierna ricorrente ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'allegato A del D,M, 616 del 10.08.2017, i programmi risultano conformi alle indicazioni contenute nel D.M. 616 del 10.08.2017 e la certificazione assolve ai requisiti di cui all'art.5,comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n.59 del 13.04.2017-

3)-In data 31.05.2022 con domanda Numero protocollo:m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7854586. 31-05-2022. (all.n.3) la Dott.ssa Caserta Cristina ha inoltrato sulla piattaforma on line del MIUR istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto per la Provincia di Messina- di cui all' articolo 4, COMMI 6-bis E 6-ter, DELLA LEGGE 3 maggio 1999, n. 124 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi del O.M. n. 112 del 06.05.2022 (riservato agli aspiranti che



intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020)-

L'istanza ha riguardato l'inserimento sia nelle graduatorie per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, sia nella graduatoria ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

4)-In data 16.08.2022 la dott.ssa Caserta ha inoltrato informatizzazione nomine supplenze presentava per la Provincia di Messina-- Numero protocollo::m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8951764. 16-08-2022 con ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI / FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE-

Precisamente indicava le scuole e i Comuni :comune di Messina e diversi Comuni vicini , all'interno dei quali ricadono gli Istituti Scolastici scelti ” con riferimento al sostegno scuola secondaria di I grado ADMM “oltre che per i posti comune per l'insegnamento classe di concorso A030 Musica nella scuola secondaria di I grado. (all.n.4)-.

5)- La ricorrente è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in data 28.05.2022 in Romania presso l'Università DIMITRIE CANTEMIR di Targu Mures CON IL MASSIMO DEI VOTI (all.n.5).

6)-In data 31.05.2022 ha inoltrato al Ministero dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca-Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internalizzazione della formazione superiore-Ufficio 3- con sede a Roma ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica-Ufficio P.P.A.- UORCC.PA-Servizio Reclutamento con sede a Roma, formale richiesta di equivalenza del titolo di studio ai sensi della Legge 148/2002 e dell'art.38 del D.Lgs 165/2001 (all.n.6)-

Non avendo ricevuto l'equivalenza del titolo ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento davanti il TAR del Lazio iscritto al numero 13013/2022 del Ruolo Generale. Il ricorso è ancora pendente in attesa di fissazione dell'udienza di discussione.

>>La odierna ricorrente si è vista inserita nella GPS fascia 2 - per l'insegnamento di cui alla



classe di concorso A030-Musica nella Scuola Secondaria di I grado (posizione 121) e nella 3 fascia delle graduatorie di Istituto (in modo automatico per come previsto dall'art.11 comma 1,lett c) dell'O.M.112/2022)-- nonché nelle GPS incrociate sostegno 2 fascia.<<

>>La odierna istante è stata inserita nelle Graduatoria Provinciali e di Istituto-Provincia di Messina GPS ADMM Sostegno Scuole secondarie 1 grado- 1 Fascia con riserva in posizione n.295-punteggio 45 (all.n.7 e 7 BIS)-<<

In data 6 maggio 2022 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con cui il Ministero dell'Istruzione ha regolamentato le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (all.n.8).

Con successiva nota dell'11 maggio 2022 prot. 18095 (all.n. 9) il Ministero ha reso note le istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione con l'apertura della piattaforma telematica per la presentazione della domanda di inserimento in GPS.

Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o il titolo abilitativo all'insegnamento all'estero l'O.M.all'art.7 co .4 lett.e) prevede che:”... *Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento (31 maggio 2022 termine stabilito nella nota di istruzioni operative dell'11 maggio 2022 prot. n.18095) per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”-*

La odierna ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma per effetto dell'O.M. 112/2022, contrariamente a quanto disposto nella precedente O.M. 60/2020 che regolamentava le precedenti GPS valide per gli anni 2020/2022, il titolo conseguito all'estero è privo di qualsiasi effetto e , in attesa del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, non avrà alcuna efficacia per il conseguimento di incarichi di supplenza.

La ricorrente pur inserita in prima fascia con riserva non potrà sottoscrivere alcun



contratto con l'Amministrazione Scolastica.

L'ordinanza Ministeriale è stata impugnata in *parte qua* unitamente ai provvedimenti presupposti e conseguenti, in quanto illegittimi, davanti il TAR del Lazio.

Il ricorso iscritto al numero N. 07518/2022 REG., RIC. ed il Giudice amministrativo con sentenza n.16133/2022 ha dichiarato la competenza del giudice ordinario (all.n.10).

6)-Nelle more del ricorso davanti il TAR del Lazio sono stati conclusi contratti di lavoro a tempo determinato per ADMM sostegno a docenti con punteggio inferiore alla Dott.Caserta Cristina e in posizione inferiore:

Precisamente:

A)- l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto n.19827 del 5.09.2022 ha pubblicato il I bollettino (all.n.11) contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche e la odierna ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza, in quanto **le sedi - sebbene inserite nelle preferenze dell'istanza di gps- sono state attribuite a docenti con punteggio inferiore alla Dott.ssa Caserta Cristina e addirittura a docenti appartenenti alle G.P.S. incrociate I e II fascia come si riporta:**

**-BRIGANDI' FEDERICA GPS Fascia 1 -posizione 317 – punteggio -41
MEMM86201C LEOPARDI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO ;**

**-BERNARDO ANGELA GPS GPS Fascia 1 – posizione 339 – punteggio 37.5 -
MEMM8AD013 " LEONARDO DA VINCI " MESSINA FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO**

**- FIORENTINO NICOLA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 -posizione 1790 –
punteggio 33 -MEMM864014 " LA PIRA" CAMARO FINO AL TERMINE DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO -**

B)-l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto n.25128 del 25.10.2022 ha pubblicato il IV bollettino (all.n.12) contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO e la odierna ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza, in quanto **le sedi-sebbene inserite nelle**



preferenza dell'istanza di gps- sono state attribuite a docenti con punteggio inferiore alla Dott.ssa Caserta Cristina e addirittura a docenti appartenenti alle G.P.S. incrociate I e II fascia come si riporta:

-CANNULI SANTI GPS GPS Fascia 1-posizione 297-punteggio 45- MEMM87601A "DANTE ALIGHIERI" TORREGROTTA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO-

- CANNARELLA ALDO MARIA IGNAZIO GPS GPS Fascia 1 – posizione 298-punteggio 44.5- MEMM822012 " VITTORINI " SS. ANNUNZIATA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO-

- GAGLIO CARMEN GPS GPS Fascia 1 – posizione -300- punteggio 44 -MEMM869017 PAINO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- CRASTI' PIDARELLO ANNA GPS GPS Fascia 1 – posizione 301- punteggio 44 - MEMM88201N " FOSCOLO " MESSINA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- COGLITORE SANTA GPS GPS Fascia 1- posizione 302- punteggio 44- MEMM83203P GUIDO DELLE COLONNE -ROCCALUMERA SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

-COPPOLINO VALENTINA GPS GPS Fascia 1 – posizione 304- punteggio 43.5 - MEMM87601A "DANTE ALIGHIERI" TORREGROTTA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

-BONASERA GIUSEPPE GPS GPS Fascia 1- posizione 305- punteggio 43.5- MEMM822012 " VITTORINI " SS. ANNUNZIATA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- BARBALACE RITA CLORINDA GPS GPS Fascia 1 -posizione 306- punteggio 43- MEMM85901L DON ORIONE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- CICCOLO ADRIANA GPS GPS Fascia 1 – posizione 307- punteggio 43- MEMM89701B ISTITUTO "G. CATALFAMO" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO



- MASTROJENI ANGELA CLAUDIA GPS GPS Fascia 1 -posizione 308- punteggio 43-
MEMM89701B ISTITUTO "G. CATALFAMO" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- PAGANO MARINA LUISA GPS GPS Fascia 1 -.posizione 309- punteggio 43-
MEMM82401N " D'ALCONTRES " BARCELLONA SPEZZONE 9.0 INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO
- PAGANO MARINA LUISA GPS GPS Fascia 1 -posizione 309 – punteggio 43-
MEMM82501D " FOSCOLO " BARCELLONA SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO
PSICOFISICO
- DE FRANCESCO DAVIDE GPS GPS Fascia 1 – posizione 310 -punteggio 42.5-
MEMM88901C " PETRI " S. TERESA RIVA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- VALENTI GIUSEPPE GPS GPS Fascia 1- posizione 311- punteggio 42.5-
MEMM864014 " LA PIRA " CAMARO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO
PSICOFISICO
- VALENTI GIUSEPPE GPS GPS Fascia 1 – posizione 311 – punteggio 42.5-
MEMM822012 " VITTORINI " SS. ANNUNZIATA SPEZZONE 9.0 INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO
- CAPILLI LUCA GPS GPS Fascia 1- posizione 313 – punteggio 42- MEMM8AE01V
PETRARCA SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- ADAMO VALENTINA GPS GPS Fascia 1- posizione 314- punteggio 42-
MEMM869017 PAINO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- ADAMO VALENTINA GPS GPS Fascia 1 – posizione 314 – punteggio 42-
MEMM8AC017 S.M.S."G. MARTINO" - MESSINA SPEZZONE 9.0 INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO
- D'AMICO GLORIA GPS GPS Fascia 1 -posizione 316 -punteggio 42- MEMM82001A
MARINA DI VENETICO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- CRINO' MARIAGRAZIA GPS GPS Fascia 1 – punteggio 318- posizione 41-
MEMM87601A "DANTE ALIGHIERI" TORREGROTTA SPEZZONE 9.0 INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO



- MOLINO GIUSEPPE GPS GPS Fascia 1 – posizione 320- punteggio 40.5- MEMM827015 BASTIANO GENOVESE SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- MAFODDA MARIAGRAZIA GPS GPS Fascia 1- posizione 322- punteggio- 40 MEMM88301D " GARIBALDI " MILAZZO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- DE DOMENICO GIORGIA GPS GPS Fascia 1 – posizione 328- punteggio 39- MEMM893014 "VERONA TRENTO" ME SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

C)-In data 07.11.2022, l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto prot. n. 26100, pubblicava un ulteriore elenco/bollettino (V bollettino) di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e le sedi assegnate (all.n.13). Ebbene, in tutti gli elenchi e gli aggiornamenti effettuati dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, **in maniera illegittima, la ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza e le sedi (già scelte dalla ricorrente) venivano assegnate non solo a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente ma anche a docenti appartenenti a graduatorie incrociate.**

Nello specifico veniva illegittimamente assegnato l'incarico a :

-ANASTASI CLARA GPS GPS Fascia 1- posizione 336- punteggio 38- MEMM822012 " VITTORINI " SS. ANNUNZIATA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

D)-In data 21.11.2022, l'U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto prot. n. 27240, pubblicava un ulteriore elenco/bollettino (VI bollettino) di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e le sedi assegnate (all.n.14). Ebbene, in tutti gli elenchi e gli aggiornamenti effettuati dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, **in maniera illegittima, la ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza e le sedi (già scelte dalla ricorrente) venivano assegnate non solo a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente ma anche a docenti appartenenti a graduatorie incrociate. Di seguito gli incarichi:**



-CALVO ANNACLAUDIA GPS GPS Fascia 1 – posizione 343- punteggio 37-
MEMM87301V G. PASCOLI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- FAMULARI IRENE GPS GPS Fascia 1 – posizione 344 – punteggio 37 -MEMM8AE01V
PETRARCA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO

- BUSÀ CONCETTA GPS GPS Fascia 1 – posizione 345 – punteggio 37 -
MEMM89601G S.M."GALLO" MESSINA SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO
PSICOFISICO-

- DI BLASI VENERA GPS GPS Fascia 1- posizione 346 – punteggio 36.5-
MEMM82501D " FOSCOLO " BARCELLONA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

-PANDOLFINO IVANA GPS GPS Fascia 1 – posizione 350 -punteggio36- MEMM87401P
SCUOLA MEDIA "L.CAPUANA" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- AGOSTINI SIMONA GPS GPS Fascia 1- posizione 352- punteggio 36- MEMM88101T "
VERGA " FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO

- EGITTO MARIA GIOVANNA GPS GPS Fascia 1 – posizione 354 – punteggio 36-
MEMM869017 PAINO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- CASABLANCA DANIELE GPS GPS Fascia 1 – posizione 355- punteggio 36-
MEMM8AC017 S.M.S."G. MARTINO" - MESSINA SPEZZONE 9.0 INTERNA
SOSTEGNO PSICOFISICO

- VIRGILIO PAOLA SANTA GPS GPS Fascia 1- posizione 359-punteggio 36-
MEMM81803C STROMBOLI SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- DI FALCO SILVIA GPS GPS Fascia 1 – posizione 366 – punteggio 34.5- MEMM855019
" GALLUPPI " S. LUCIA DEL MELA SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO
PSICOFISICO

- SCALIA MARCELLA GPS GPS Fascia 1- posizione 371- punteggio 24- MEMM885015
" MARCONI " S. AGATA MILITELLO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO



PSICOFISICO -

E)-Con decreto n 29505 del 20-12-2022 l'USR Sicilia-AT Messina pubblicava un ulteriore elenco/bollettino (VIII bollettino) di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e le sedi assegnate (all.n.15) con esclusione della odierna ricorrente-.Di seguito si riportano le assegnazioni:

-REGGIO CATERINA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 posizione 7 -punteggio 208-MEMM86101L "ALBINO LUCIANI" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

-CRUPI CRISTINA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 1-posizione 22- punteggio 154.5-MEMM86201C LEOPARDI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

-STURNIOLO VALENTINA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 1-posizione 49 punteggio 121 -MEMM86101L "ALBINO LUCIANI" SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- PAPPALARDO ROSA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 66 111.5 Si MEMM864014 " LA PIRA " CAMARO SPEZZONE 9.0 INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

- COLLOCA FRANCESCA CARMELA GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 1 97 89 MEMM89701B ISTITUTO "G. CATALFAMO" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO

La dott.ssa Caserta Cristina ha diritto ad occupare uno dei posti assegnati con i contratti di supplenza annuali o fino alla fine delle attività didattiche in tutte le sedi di cui alla superiore narrativa, cosa di fatto illegittimamente negata dall'US.R. ambito provinciale di Messina, con gravissimo pregiudizio . Le supplenze sono state assegnate non solo a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente ma anche a docenti appartenenti a graduatorie incrociate.

Premessi i fatti, la dott.ssa Caserta Cristina ricorre al Giudice ordinario-in funzione di Giudice del Lavoro avverso l'inserimento nella **GPS per la provincia di Messina -ADMM Sostegno Scuole secondarie 1 grado- 1 Fascia con riserva (in posizione n.295 -punteggio 45-) con esclusione del diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato per i seguenti motivi di**



DIRITTO

1)-ILLEGITTIMITA' DELL' O.M .112/2022-LIMITAZIONE di tutela degli aspiranti docenti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto alla ordinanza n. 60/2020 che sino ad oggi hanno esercitato regolarmente la professione di docente e che sono stati esclusi dalla stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi dall'art. 7 dell' OM 112/2022

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 segue l'ordinanza ministeriale n.60/2020 che aveva precisato, a fronte del medesimo impianto normativo delineato, un diverso e ben più favorevole regime per gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in corso di riconoscimento. In particolare l'art. 7 al punto e) della ordinanza n.60/2000 disponeva che: "... e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo..." .

In modo più restrittivo l'ordinanza n. 112/2022 all'art. 7 co.4 lettera e) dispone che: "... i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora



sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure....”

La limitazione e arretramento di tutela per gli aspiranti in possesso di titolo ottenuto in altro paese comunitario ed ancora in attesa di riconoscimento sono chiari ed evidente.

Nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, gli aspiranti docenti, nelle more del riconoscimento del titolo venivano inseriti in prima fascia GPS e agli stessi veniva consentita la stipula del contratto individuale di lavoro sia pur con riserva, ovvero condizionato risolutivamente allo scioglimento negativo della riserva.

L'ordinanza 112/2022, oggi impugnata, elide i diritti degli aspiranti in possesso di titolo riconosciuto all'estero, nelle more del riconoscimento del titolo stesso, in quanto gli stessi pure inseriti nella prima fascia con riserva sono impossibilitati a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'inserimento con riserva non può impedire la stipula del contratto individuale di lavoro dovendo invece l'amministrazione procedere egualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro sia pur sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero. E' stato, quindi, censurato l'orientamento della P.A che in presenza di inserimento con riserva invece di procedere alla stipula del contratto procedeva all'accantonamento del posto determinando, di fatto, una situazione che si ripropone con la presente ordinanza.

La illegittimità dell'ordinanza n.112, sotto il profilo dell'arretramento e limitazione di tutela, è chiaramente evidenziata dalla circostanza che **la normativa primaria, costituita dal d.l. 4/2022 e dalla l. 341/1990, nelle more, non ha subito alcuna modifica.**

Quindi la nuova disciplina determina, (in assenza di ogni modifica normativa) una situazione di minor tutela rispetto a quanto espressamente previsto nella precedente



disciplina ministeriale e si pone in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo che, sul punto, costituiscono ormai diritto vivente in ragione del costante orientamento che ha ritenuto come sia **illegittima la mancata stipula del contratto individuale di lavoro (addirittura a tempo indeterminato) nei confronti del soggetto, inserito in prima fascia con riserva, che si trovi in attesa del riconoscimento del titolo estero.**

La normativa primaria rispetto alla vigente disciplina si è limitata a dilatare i termini di applicazione temporale della norma spostando il termine della regolamentazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 senza nulla prevedere in ordine a ulteriori limitazioni per gli aspiranti in possesso del titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento. Ed infatti l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in forza del quale è stata emessa l'ordinanza ha modificato l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 – che ha delineato le G.P.S. – sostituendo alle parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" le seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" senza apportare alcuna altra modifica

La la precedente O.M. 60/2020 e l'attuale O.M. 112 (oggi impugnata) si basano sulla medesima legislazione vigente che non prevede alcuna deroga né all'inserimento in prima fascia con riserva né alla stipula dei contratti in favore dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento.

Ove avesse voluto inserire una limitazione alla possibilità degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo a procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro il legislatore avrebbe certamente a ciò provveduto in modo espresso, avendo invece limitato la modifica legislativa al solo dato temporale. **L'Ordinanza Ministeriale n. 112 introduce una restrizione all'accesso alle graduatorie in assenza di ogni modifica normativa sul punto o espressa previsione in tal senso modificativa della precedente disciplina.**

Consegue la illegittimità dell'ordinanza 112/2022 e la sua necessaria disapplicazione nel presente procedimento-

*

2)-Violazione di legge. Illegittimità della ordinanza n.112/2022 nella parte in cui non consente la stipula



del contratto di lavoro a coloro i quali sono inseriti in prima fascia con riserva. Difetto di motivazione

L'art. 7, comma 4 lett. "e" dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 prevede che gli aspiranti in possesso del titolo estero vengono inseriti in prima fascia con riserva.

Ma prevede anche che l'inserimento con riserva non dà la possibilità di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro. Il Ministero, quindi, non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro sino allo scioglimento della riserva.

L'ordinanza è illegittima in quanto:

- da un lato consente ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva,
- dall'altro non consente la stipula del contratto.

In effetti, l'OM.112/22 **svuota completamente il contenuto della riserva.**

In realtà l'inserimento con riserva non può condurre alla impossibilità di stipulare contratti di lavoro bensì deve consentire la stipula del contratto, con riserva, e cioè la stipula di un contratto di lavoro risolutivamente condizionato al riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La problematica è stata affrontata, e risolta, dalla giurisprudenza amministrativa e dal Giudice del Lavoro-

In merito alla giurisprudenza amministrativa si riporta la decisione del Tar del Lazio -Roma .

Il Tar Lazio ha riconosciuto la parità di trattamento tra la posizione dei docenti inseriti con riserva e quelli inseriti a pieno titolo, precisando che: “...*Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero sia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.*”

(cfr., tra le altre, Tar Lazio - Roma, sez. III bis, sentenza pubblicata il 13/09/2019, n. 10937/2019)



I giudici del Lavoro hanno anche affermato lo stesso principio.

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1617/2021 ha così statuito : *“Si ritiene che l'apposizione della dicitura "con riserva" abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell'inserimento stesso, condizionato all'esito del giudizio di merito, ma finché l'inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dalla p.a. ai docenti inseriti in tale graduatoria, al netto del fatto che tutte le opportunità e i contratti stipulati sono sottoposti alla condizione risolutiva del positivo accertamento del titolo. E' quindi incoerente la tesi del Miur secondo cui l'ordine di iscrizione del ricorrente nelle graduatorie "con riserva" sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La "riserva" ha la mera funzione di condizionare l'inserimento nelle graduatorie alla successivo accertamento del titolo. L'espressione "con riserva" non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell'inserimento nelle graduatorie, pena l'inutilità dell'inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente<<.*

Da ultimo il Tribunale di Catanzaro ha disapplicato l'art.7 dell'Ordinanza

Ministeriale n.112/2022 .Difatti, con sentenza n. 235/2023 del 15/03/2023 ha accolto la pretesa della nostra ricorrente così statuendo: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica, in conformità alla sua posizione in GPS e al punteggio riconosciuto; – condanna l'Amministrazione resistente a procedere all'ammissione della ricorrente alla stipula di contratti a tempo determinato...”.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non contiene alcuna motivazione di tale discrezionale scelta in violazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

L'ordinanza è, quindi, illegittima nella parte in cui non consente, senza alcuna motivazione, a coloro che



sono inseriti nella graduatorie con riserva la stipula del contratto individuale di lavoro.

In conformità alle indicazioni giurisprudenziali avrebbe dovuto disporre l'inserimento in graduatoria con facoltà di stipulare dei contratti di lavoro sottoposti alla condizione risolutiva del positivo riconoscimento: consegue che la stessa deve essere disapplicata e che la Dott.ssa Caserta Cristina inserita nelle GPS-Graduatoria ADMM 1 FASCIA -sostegno scuola secondaria 1 grado- in posizione 295 con riserva ha diritto alla stipula del contratto a tempo determinato.

*

3)- L'OM. 112/2022 è irragionevole, contraddittoria e viola il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Mancata pronunzia sull'istanza di riconoscimento e impossibilità di stipula del contratto di lavoro in mancanza di riconoscimento.

L'odierna ricorrente, ha inoltrato entro il 31.05.2022 istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero alla competente autorità italiana. Il titolo professionale conseguito all'estero, dunque, è ancora in attesa di riconoscimento.

Ciò in quanto il Ministero dell'Università e della Ricerca non ha riscontrato in alcun modo l'istanza di riconoscimento, né con atto definitivo, né con atto interlocutorio. Il mancato esame dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è imputabile esclusivamente all'Amministrazione che non ha provveduto ad evadere l'istanza, peraltro senza motivare in alcun modo la sua inerzia.

Si rileva che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007, dispone che sull'istanza di riconoscimento “*provvede l'autorità competente con proprio provvedimento*” da adottarsi entro il termine di tre (ovvero di quattro) mesi, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.

La norma impone un obbligo di pronuncia espressa che, in caso di atteggiamento inerte che si protragga oltre il termine suddetto, determina, addirittura, la figura del silenzio-inadempimento.

La disposizione contenuta nell'art. 7 dell'O.M. 112 è quindi manifestamente ingiusta e irragionevole in quanto il mancato riconoscimento è conseguenza della inerzia dell'Amministrazione.

Il giudice amministrativo ha già censurato la condotta dell'Amministrazione quando condiziona l'ammissione alla procedura concorsuale ad una attività di riconoscimento del titolo che è la stessa amministrazione a dover compiere.

Tar Napoli ord. Cautelare n. 2465/2020 ha rilevato infatti che “...-parte ricorrente è stata



ammessa con riserva al cd. concorso FIT indetto con D.D.G. n. 85/2018 per aver conseguito il titolo abilitante all'estero;

- parte ricorrente lamenta di non essere stata immessa in ruolo nonostante abbia partecipato con successo alla procedura concorsuale giungendo sino alla scelta della sede;

- tale situazione -pur se il posto è stato accantonato- è suscettibile di cagionare un danno grave alla parte ricorrente che è, di fatto, impedita nell'esercizio dell'attività lavorativa;

Considerato che:

- non risulta che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento esplicito sul riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito in Romania;

- tale inerzia è imputabile allo stesso plesso amministrativo, Ministero dell'Istruzione, che, da un lato, non provvede a definire la procedura di riconoscimento e, dall'altro, non assume la parte ricorrente in ragione del mancato riconoscimento;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero intimato debba riesaminare la posizione della parte ricorrente al fine di evitare che la situazione di stallo a sé imputabile gravi inammissibilmente sull'aspirazione lavorativa della ricorrente medesima ...”.

L'ordinanza è quindi illegittima in quanto subordina l'inserimento nelle graduatorie al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, riconoscimento che discende da una attività che compete alla stessa Amministrazione: consegue che la stessa deve essere disapplicata e che la Dott.ssa Caserta Cristina inserita nelle GPS-Graduatoria ADMM 1 FASCIA-sostegno scuola secondaria 1 grado- in posizione 295 con riserva ha diritto alla stipula del contratto a tempo determinato.

*

4): Illegittimità dell'O.M.112/22 per violazione di legge e in particolare violazione della legge 341/1990 succ. mod. e integrazioni e del D.Lgs 297/1994 (Artt. 520,521,522 e 523). Violazione del d.l. 73/2021. Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020. Violazione della normativa con cui sono state istituite le Gps. Arretramento di tutela degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto alla ordinanza n. 60/2020.

L'ordinanza ministeriale 112/2022, oggi impugnata, è stata emessa in ragione del D.L. 126/2019 come modificato dalla legge 159/2019, nonché dal D.L. 4/2022 convertito con l. 25/2022 all'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter che ha esteso agli anni 2022/2023 e 2023/2024 la



vigenza delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

L'articolo 4 della legge n. 124/1999 stabilisce, al comma 6 che: *"... Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.*

6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo"

Il decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 all'art. 4-ter stabilisce che: *" In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti"*.

In merito al conferimento di incarichi di supplenza, anche la normativa costituita dagli artt. 520 e seguenti del d.Lgs 297/1994 non stabilisce, in alcun punto della stessa, che i docenti inseriti con riserva non possano stipulare contratti a tempo determinato.

L'ordinanza impugnata introduce però una limitazione all'accesso alle graduatorie provinciali rispetto alla previgente ordinanza in assenza di ogni indicazione normativa in tal senso.

Non v'è dubbio che in assenza di specifica disposizione legislativa limitativa del diritto dei docenti inseriti in



graduatoria con riserva non è consentito delimitare in *pejus* la tutela legale: diversa determinazione è illegittima.

**

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 segue, a distanza di due anni l'ordinanza ministeriale n.60/2020 che aveva, a fronte del medesimo impianto normativo sopra delineato, un diverso e ben più favorevole regime per gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in corso di riconoscimento.

In particolare l'art. 7 al punto e) della ordinanza n.60/2000 disponeva che:”... e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo...”

Molto più restrittivamente l'ordinanza n. 112/2022 all'art. 7 lettera e) dispone che:” ... i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre Ministero dell'Istruzione 16 dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure....”

Gli aspiranti in possesso di titolo ottenuto in altro paese comunitario ed ancora in attesa di riconoscimento vedono violati i loro diritti con l'O.M.112/2022.

Nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, gli aspiranti docenti, nelle more del riconoscimento del titolo venivano inseriti in prima fascia GPS e agli stessi veniva consentita la stipula del contratto individuale di lavoro sia pur



con riserva, ovvero condizionato risolutivamente allo scioglimento negativo della riserva. ..

Con l'ordinanza 112/2022 invece, è posto in atto un arretramento della tutela per gli aspiranti in possesso di titolo riconosciuto all'estero, nelle more del riconoscimento del titolo stesso, in quanto gli stessi pure inseriti nella prima fascia con riserva sono impossibilitati a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provenendo dalla prima fascia.

La giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria- Giudice del Lavoro- ha precisato che l'inserimento con riserva **non** può impedire la stipula del contratto individuale di lavoro dovendo invece l'amministrazione procedere egualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro sia pur sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Ed ha censurato l'orientamento della PA che in presenza di inserimento con riserva invece di procedere alla stipula del contratto procedeva all'accantonamento del posto determinando, di fatto, una situazione che si ripropone con la presente ordinanza.

La illegittimità dell'ordinanza, sotto il profilo dell'arretramento di tutela è chiaramente evidenziata dalla circostanza che **la normativa primaria, costituita dal d.l. 4/2022 e dalla l. 341/1990, nelle more, non ha subito alcuna modifica.**

Quindi la nuova disciplina determina, (in assenza di ogni modifica normativa) una situazione di minor tutela rispetto a quanto espressamente previsto nella precedente disciplina ministeriale e si pone in contrasto ed alle pronunce del giudice amministrativo che, sul punto, costituiscono ormai diritto vivente in ragione del costante orientamento che ha ritenuto come sia **illegittima la mancata stipula del contratto individuale di lavoro (addirittura a tempo indeterminato) nei confronti del soggetto, inserito in prima fascia con riserva, che si trovi in attesa del riconoscimento del titolo estero.**

Si ribadisce che l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in forza del quale è stata emessa l'ordinanza ha modificato l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 – che ha delineato le G.P.S. – sostituendo alle parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" le seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" senza apportare alcuna altra modifica

Quindi sia l' **O.M. 60/2020 che l'attuale O.M. 112/22 si basano sulla medesima legislazione vigente che non prevede alcuna deroga né all'inserimento in prima fascia con riserva né alla stipula dei contratti in favore dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento.**

Ove avesse voluto inserire una limitazione alla possibilità degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo a procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro il legislatore avrebbe certamente a ciò provveduto in



modo espresso, avendo invece limitato la modifica legislativa al solo dato temporale.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 introduce una restrizione all'accesso alle graduatorie in assenza di ogni modifica normativa sul punto o espressa previsione in tal senso modificativa della precedente disciplina.

La limitazione di tutela prevista dall'OM112/22 determina la illegittimità dell'ordinanza.

*

5-)-Illegittimità dell'O.M.112/22 :Violazione del principio del legittimo affidamento .Disparità di trattamento di situazione analoghe-

Con l'ordinanza n. 112 del 06.05.2022, resa sulla base del medesimo impianto normativo su cui era stata adottata la “vecchia” O.M. 60/2020, il Ministero ha radicalmente – ed illegittimamente - mutato il precedente sistema di inserimento in GPS prima fascia e di reclutamento per coloro che sono inseriti in prima fascia con riserva.

Il precedente comportamento della PA aveva consentito – sulla base della medesima normativa – di permanere in prima fascia con riserva e di stipulare contratti non può in alcun modo essere oggetto di revisione da parte della PA cui resta preclusa la possibilità di emettere provvedimento di segno contrario rispetto a quanto precedentemente stabilito in difetto di indicazione normativa espressa in tal senso.

Evidente la violazione del dovere di coerenza nella condotta imposto dal principio *nemo potest venire contra factum proprium* che determina a carico del soggetto che con la sua azione abbia ingenerato presso terzi un affidamento incolpevole, la perdita del diritto d'invocare una situazione differente dall'apparenza (di fatto e giuridica) da esso stessa creata.

La regola *nemo potest venire contra factum proprium*, proprio in quanto fonte giuridica di matrice comunitaria, è destinata a trovare immediata applicazione in foro domestico, pure nell'ambito diritto pubblico, in forza della legge 11 febbraio 2005 n. 15, recante modifiche alle norme generali sull'azione amministrativa, che stabilisce l'obbligo a carico della PA di conformarsi ai principi del diritto dell'UE (art. 1).

Il Consiglio di Stato ha affermato che“...l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Sez. IV, sent. 15 luglio 2008 n. 3536).

In una tale rinnovata prospettiva, l'ambito di applicazione del principio *de quo* si è dilatato sino,



ad es., a configurare un fondamentale canone ermeneutico della legge, come confermato da quella giurisprudenza che considera la garanzia dell'affidamento direttamente incidente sulla legittimità della legge di interpretazione autentica che la prevarichi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5314)-

L'ordinanza 112 è, altresì, illegittima in quanto, a fronte della possibilità concessa ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva tratta in maniera differenziata tale categoria di docenti rispetto a coloro che sono inseriti a pieno titolo in GPS.

L'art. 7, comma 4 lett. "e" stabilisce che "in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti *pleno iure*".

La analoga situazione sostanziale è costituita dall'inserimento in prima fascia GPS disposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione.

La situazione sostanziale tutelata dall'art. 3 Cost. è proprio l'inserimento in prima fascia GPS.

Vi è un trattamento differenziato del Ministero dell'Istruzione che tratta in maniera maniera difforme i docenti inseriti a pieno titolo, cui è consentito stipulare contratti, rispetto ai docenti inseriti con riserva nella medesima graduatoria, cui non è consentito di lavorare, mentre avrebbero dovuto essere impiegati (come in precedenza) con contratto sottoposto a condizione risolutiva.

*

6)-Violazione di Legge :Violazione della Direttiva 2005/36/CE, 2013/55UE e del Decreto Legislativo 206/2007. Violazione dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori. Sull'accesso parziale previsto dalla normativa comunitaria.

L'ordinanza Ministeriale n.112 esclude dalla prima fascia tutti i docenti inseriti con riserva relegandoli – sulla base dei titoli posseduti *pleno iure* – nella seconda fascia GPS in quanto consente un inserimento in prima fascia solamente figurativo e condizionato sospensivamente allo scioglimento della riserva.

Il possesso del titolo conseguito all'estero, sia pure in attesa di riconoscimento è del tutto privo di effetti.

In base al principio di leale collaborazione tra Stati - che ha trovato diretto riconoscimento a livello comunitario - solennemente sancito dall'articolo 4, paragrafo 3 del TUE, che obbliga gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, comprese quelle concernenti le libertà fondamentali e le misure di armonizzazione, lo stato ospite avrebbe dovuto adoperarsi secondo "buona fede" nel riconoscere titoli di studio di formazione ottenuti nel paese di origine, assicurando l'integrazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante.



E in ogni caso il titolo conseguito in un paese membro avrebbe dovuto avere una “presunzione di validità” consentendo l’inserimento in prima fascia con possibilità di stipulare contratti sottoposti a condizione risolutiva, proprio in quanto conseguito in un paese membro.

L’ordinanza oggi impugnata, invece, sviscerisce di qualsiasi contenuto e valore il titolo conseguito in un paese membro consentendo l’inserimento in prima fascia con effetto meramente figurativo e, di fatto, ponendo il titolo conseguito nel paese comunitario alla stessa stregua del titolo conseguito in un paese extra comunitario, titolo privo di ogni efficacia in difetto di riconoscimento.

Tale condotta viola chiaramente la direttiva ed il principio di leale collaborazione tra Stati membri della comunità.

A ben vedere la ordinanza impugnata, precludendo la stipula dei contratti individuali di lavoro agli aspiranti inseriti con riserva in prima fascia in ragione del possesso del titolo conseguito all’estero non riconosce alcuna concreta valenza al titolo conseguito all’estero che in attesa del riconoscimento è di fatto considerata come *res nullius*.

Ciò si pone in evidente contrasto con il principio di leale collaborazione espressamente imposto allo stato membro dalla disciplina comunitaria

L’ordinanza n.112 viola la normativa comunitaria e il D.Lgs 206/2007e, pertanto, deve essere disapplicata per la parte che interessa la odierna ricorrente.

*

7)-Violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione . Violazione del principio del favor participationis

La disposizione dell’art. 7 dell’O.M. 112/2022 concreta una palese violazione del principio del favor participationis.

La procedura di inserimento in GPS ha natura concorsuale e, pertanto, è obbligo dell’amministrazione assicurare una platea di partecipanti quanto più ampia possibile al fine di garantire la migliore professionalità per l’amministrazione.

Il principio del favor participationis è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.



La Corte Costituzionale, nel recente intervento definito con sentenza n. 251/2017 si è così espressa sul punto: *"...In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità...Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.*

Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso."

La immotivata restrizione dei soggetti che potranno stipulare un contratto di lavoro con l'amministrazione mediante l'inserimento della clausola che non consente a coloro che sono inseriti con riserva di stipulare contratti di lavoro in attesa dello scioglimento della stessa si pone in evidente contrasto con i principi espressi dagli artt. 51 e 97 del dettato costituzionale.

*

8)-Illegittimità dell'OM 112/22 Per violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario. Violazione dell' articolo 3 della direttiva 98/5".

Vi è un ulteriore motivo di illegittimità costituito dal contrasto dell'art 7 dell' Ordinanza con l'art. 3 della direttiva comunitaria n. 98/5 in ragione della compressione della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità europea.

L'Ordinanza di fatto impedisce ai lavoratori che hanno conseguito il riconoscimento della qualifica professionale nello stato membro in Italia di esercitare la professione in Italia ponendo nel nulla il titolo conseguito all'estero cui non riconosce valenza alcuna se non dopo il riconoscimento ad opera dello stato Italiano.

In tal modo è negato qualsiasi valore al titolo conseguito all'estero così essendo lo stesso, in difetto di riconoscimento, *tamquam non esset*.

Sulla illegittimità di ogni limitazione in tal senso può richiamarsi Corte di Giustizia 17 luglio 2014 C-58/1; C-19/13 che ha precisato come: "...il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale



Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l'obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall'articolo 3 della direttiva 98/5".

Ed è proprio l'attuazione dei principi comunitari della libera circolazione che deve consentire ai docenti che hanno acquisito l'abilitazione all'insegnamento in un Paese comunitario l'immediata iscrizione nelle graduatorie scolastiche.

Nel caso in esame, infatti, è lo stesso Ministero dell'Educazione della Romania che ha attestato il conseguimento ed il possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento in Romania ed è la stessa Romania l'unico soggetto "abilitato" al rilascio di tali attestazioni.

Inoltre, l'ordinanza ministeriale in esame è in chiara violazione dell'art. 49 TFUE che impone che alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro, che si stabiliscono in un altro Stato membro, debba essere assicurato da quest'ultimo lo stesso trattamento giuridico riservato ai propri nazionali. E' vietata qualsiasi discriminazione di tipo soggettivo.

I Giudici di Lussemburgo hanno chiaramente affermato il diritto dei cittadini europei di avvalersi nel proprio Paese di titoli post-universitari acquisiti in un altro Stato membro (v. Corte giust. sent. 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, punti 15 ss.; nello stesso ordine di idee, cfr. ex multis, sent.: 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, punto 13; 8 luglio 1999, causa C-234/97, Bobadilla, punto 30; 6 giugno 2000, causa C-281/98, Agonese, I-4139).

In via graduata e subordinata.

Esclusione dalla prima fascia GPS in attesa dello scioglimento della riserva.

Nell'ipotesi in cui l'articolo 7, comma 4 lett. "e" dell'O.M. 112/20222 venisse interpretato come escludente dalla prima fascia va proposto lo specifico motivo di ricorso.

La disposizione dell'O.M. stabilisce quanto segue: *"in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure"*.

Nel caso in cui la clausola venisse interpretata quale clausola immediatamente escludente e limitativa del diritto ad essere inserito in prima fascia, allora deve essere disapplicata in quanto illegittima.

La disposizione ministeriale, di fatto, consente un inserimento in prima fascia figurativo e condizionato sospensivamente dallo scioglimento della riserva.

La disposizione ministeriale è *ictu oculi* irragionevole e viziata da eccesso di potere laddove, di fatto, ove interpretata in tal modo, non permette l'accesso alla prima fascia gps sino allo scioglimento della riserva.



Ciò è direttamente posto in violazione della normativa interna (d.l. 4/2022 e l. 25/2022 nonché l. 341/1990 e d.lgs 297/1994 che non limitano il diritto all'inserimento in prima fascia) ma anche in violazione della normativa comunitaria che impone il riconoscimento in buona fede dei titoli esteri con conseguente corollario che in attesa del riconoscimento del titolo deve essere permesso all'istante di svolgere le medesime mansioni sino al riconoscimento del titolo.

Da ultimo si rappresenta che il **Consiglio di Stato con ordinanza del 14.09.2022** ha confermato l'ordinanza del Tar Lazio – Roma che ha sospeso l'OM 112/2022 nella parte in cui non aveva consentito a docenti abilitati all'estero la stipula dei contratti.

Tar Lazio ordinanza 5873/2022 del 23.06.2022: *"Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che:*

- i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022;*
- la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);*
- l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che "l'inserimento con riserva nondà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more*

della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati..."

L'Ordinanza del Tar è stata **confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6725/2022 del 14.09.2022 e respinto l'appello del Ministero dell'Istruzione:** *"Considerato che non si ravvisano apprezzabili ragioni per modificare l'assetto cautelare determinato dall'ordinanza appellata e che le spese del presente appello cautelare possono*



nondimeno essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (ricorso numero: 6725/2022)."

><

Per quanto precede risulta chiaro che la ricorrente ha il diritto al conferimento della supplenza con contratto annuale per la classe di concorso ADMM-Sostegno scuola secondaria di 1 grado-GPS 1 fascia –presso la scuola **MEMM86201C LEOPARDI -FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO** , che , invece, l' U.S.R. Ambito Territoriale di Messina con decreto n.19827 del 5.09.2022 ha pubblicato il I bollettino (all.n.10) ha conferito **BRIGANDI' FEDERICA** che occupava in GPS Fascia 1 -la posizione 317 – con punteggio -41, oppure altra cattedra tra quelle sopra indicate nelle premesse di fatto che sono state attribuite a docenti collocati in GPS 1 fascia in posizione inferiore rispetto a quella (295) occupata dalla dott.ssa Caserta Cristina e con punteggio inferiore a quello della stessa (45 punti).

Invece, l'incarico annuale de quo illegittimamente è stata conferito ad una docente **BRIGANDI' FEDERICA** - con posizione n.317 in GPS e punteggio 41 -e ad altri docenti con punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati nel Comune di Messina come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi. Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto in quanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile ricorrendo ,nel caso in esame, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art.700 c.p.c



Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza costante che ha affermato *l'inefficacia del decreto ministeriale 112/22 rispetto alla validità dei titoli degli abilitati all'estero riconoscendone il diritto all'assunzione in servizio qualora fossero in posizione utile nelle graduatorie di riferimento*.

Il Giudice del Lavoro di Catanzaro nel ricorso avverso l'O.M.112/2022, con sentenza n. 235/2023 del 15/03/2023 ha accolto la pretesa della ricorrente così statuendo: *“accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica, in conformità alla sua posizione in GPS e al punteggio riconosciuto; – condanna l'Amministrazione resistente a procedere all'ammissione della ricorrente alla stipula di contratti a tempo determinato...”*.

Per cui l'AT di Messina ha proceduto illegittimamente al conferimento di supplenze per ADMM scuola secondaria di 1 grado a docenti inseriti in posizione in graduatoria successiva a quella dell'odierna ricorre e con minor punteggio.

La ricorrente è stata illegittimamente scavalcata nell'assegnazione delle supplenze annuali (per la classe di concorso ADMM) nelle sedi dalla stessa indicate da docenti con punteggio inferiore collocati in posizione inferiore.

Sul *periculum in mora* si rileva che, nelle more della definizione del giudizio nel merito, il ritardo nell'emissione di un provvedimento cautelare potrebbe arrecare danni irreversibili derivanti dalla mancata possibilità di potere utilmente essere chiamata per il conferimento di una supplenza nell'anno scolastico in corso (2022/2023) ed acquisire il punteggio necessario per progredire in graduatoria, ad acquisire il punteggio necessario per le ulteriori chiamate per i successivi anni (in cui, a seguito dell'illegittima procedura adottata dalla resistente, si vedrebbe ulteriormente superata in graduatoria) con evidenti danni alla possibilità di utile inserimento nelle graduatorie e della possibilità di essere superata in graduatoria da altri soggetti.



In ogni caso si osserva che la concessione della misura cautelare eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla ricorrente che sino a d o g g i è d i s o c c u p a t a .

I benefici dell'accoglimento dell'istanza cautelare – sia per il riconoscimento del punteggio che per il riconoscimento economico- costituiscono uno strumento comunque efficace per la ricorrente perché le consentono di essere avvantaggiata anche nell'attribuzione di future supplenze.

L'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.

Il danno cagionatole dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative “a cascata” anche per i successivi anni scolastici sia in relazione al conferimento delle supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di essere assunta in ruolo.

Pertanto il danno grave ed irreparabile rileva:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, in quanto la ricorrente non ha avuto il posto che le spetta;
- 2) nello scorrimento delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi determinando per la ricorrente la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) in quanto **gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.**

Per cui si insiste nell'accoglimento della richiesta cautelare di adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c..

*

ISTANZA

per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c..

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed



economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia-AT Messina- qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti, a pieno titolo e con riserva, nella Graduatoria Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti di sostegno – 1 FASCIA del personale docente scuola secondaria di 1 grado- valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 nonché a tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso in quanto collocati in posizione utile per la stipula del contratto a tempo determinato.

>><<

Per i motivi che precedono la dott.ssa Caserta Cristina come in atti rappresentata e difesa , chiede che il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – adito , previa fissazione dell'udienza, respinta ogni contraria eccezione e difesa, :

1)-In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Calabria e/o dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina ,qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, VOGLIA autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina.

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

giusta istanza ex art. 700 cpc, previa fissazione dell' udienza ovvero inaudita altera parte VOGLIA :

1)- accogliere la domanda cautelare, e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente **alla stipula dei contratti a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica Ambito territoriale di Messina, in conformità alla sua posizione in GPS e al punteggio riconosciuto per il sostegno ADMM scuola secondaria di 1 grado e ad**



ottenere l'assegnazione dell'incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe ADMM, con decorrenza giuridica ed economica dal 05.09.2022 e sino al 31.08.2023, per la cattedra intera nella scuola media **MEMM86201C LEOPARDI - FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO** conferito alla docente Brigandi Federica o il diritto ad altra supplenza che dovesse essere stata già attribuita ad altri docenti collocati in posizione di graduatoria successiva a quella alla stessa attribuita nelle GPS 1 FASCIA ADMM-sostegno scuola secondaria di 1 grado- e precisamente ai docenti con punteggio inferiore a 45, anche previa disapplicazione **-nei limiti di interesse - dell'art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 e del decreto di pubblicazione del I turno di nomine dei docenti a tempo determinato approvato e pubblicato con provvedimento del 5.9.2022 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Messina – m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0019827.05-09-2022- e del relativo bollettino di nomine**, contenente l'individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre /spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Messina , nonché previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'U.S.R.Sicilia- ambito Territoriale di Messina, nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente in riferimento . alla classe di concorso ADMM;

2)-conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti il conferimento dell'incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per il posto di sostegno ADMM scuola secondaria di 1 grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 5.09.2022 e sino al 31.08.2023 , per la cattedra intera nella scuola media **MEMM86201C LEOPARDI - FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO** conferito alla docente Brigandi Federica o il diritto ad altra supplenza che dovesse essere stata già attribuita ad altri docenti collocati in posizione di graduatoria successiva a quella alla stessa attribuita nelle GPS 1 FASCIA ADMM-sostegno scuola secondaria di 1 grado- e precisamente ai docenti con punteggio inferiore a 45;



3)- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto;

4)- condannare, infine, l'Amministrazione intimata a riconoscere per l'intero anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 5.09.2022 al 31.08.2023, le retribuzioni per gli importi non percepiti, nonché riconoscere alla ricorrente gli effetti giuridici del servizio per la classe di concorso ADMM per l'anno scolastico 2022/2023 con il consequenziale riconoscimento dell'anno di servizio 2022/2023 e del punteggio (12 punti) che la stessa avrebbe maturato nella specifica classe di concorso anche ai fini del riconoscimento del punteggio nelle G.P.S. e nelle graduatorie d'istituto.

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto , in via definitiva ,VOGLIA

1)-Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente **alla stipula dei contratti a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica Ambito territoriale di Messina, in conformità alla sua posizione in GPS e al punteggio riconosciuto per il sostegno ADMM scuola secondaria di 1 grado e ad ottenere l'assegnazione dell'incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe ADMM, con decorrenza giuridica ed economica dal 05.09.2022 e sino al 31.08.2023, per la cattedra intera nella scuola media MEMM86201C LEOPARDI - FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO** conferito alla docente Brigandì Federica o il diritto ad altra supplenza che dovesse essere stata già attribuita ad altri docenti collocati in posizione di graduatoria successiva a quella alla stessa attribuita nelle GPS 1 FASCIA ADMM-sostegno scuola secondaria di 1 grado- e precisamente ai docenti con punteggio inferiore a 45, anche previa disapplicazione (*rectius*, corretta interpretazione) **-nei limiti di interesse - -dell'art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022-**, del decreto di pubblicazione del I turno di nomine dei docenti a tempo determinato approvato e pubblicato con provvedimento del 5.9.2022 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Messina – m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0019827.05-09-2022- e del relativo **bollettino di nomine**, contenente



l'individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre /spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Messina ; nonché previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'U.S.R. Sicilia ambito Territoriale di Messina, nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente in riferimento . alla classe di concorso ADMM;

2)- -conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti il conferimento dell'incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per il posto di sostegno ADMM scuola secondaria di 1 grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 5.09.2022 e sino al 31.08.2023 , per la cattedra intera nella scuola media **MEMM86201C LEOPARDI - FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO** conferito alla docente Brigandi Federica o il diritto ad altra supplenza che dovesse essere stata già attribuita ad altri docenti collocati in posizione di graduatoria successiva a quella alla stessa attribuita nelle GPS 1 FASCIA ADMM- sostegno scuola secondaria di 1 grado- e precisamente ai docenti con punteggio inferiore a 45;

3)- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto con condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente a seguito dell'illegittimo mancato conferimento dell'incarico annuale a favore della ricorrente;

4)- per l'effetto, condannare l'Amministrazione intimata a riconoscere per l'intero anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 5.09.2022 al 31.08.2023, le retribuzioni per gli importi non percepiti, nonché riconoscere alla ricorrente gli effetti giuridici del servizio per la classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria di I grado per l'anno scolastico 2022/2023 con il conseguenziale riconoscimento dell'anno di servizio 2022/2023 e del punteggio (12 punti) che la stessa avrebbe maturato nella specifica classe di concorso anche ai fini del riconoscimento del punteggio nelle G.P.S. e nelle graduatorie d'istituto.

5)- in via istruttoria acquisire la documentazione allegata e ammettere ogni mezzo



istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il contributo è pari ad € 259,00

Si allegano:

- 1)-Diploma accademico II livello in Didattica della Musica -conseguito presso il Conservatorio “ A.Corelli” di Messina in data 10.07.2020.
- 2)-Certificato finale per il conseguimento dei 24 CFA-rilasciato dal Conservatorio “ A.Corelli” di Messina in data 18.05.2020- prot.n.2806/FP.
- 3)-Istanza per inserimento in GPS prot.m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7854586.31-05-2022.
- 4)-Istanza nomine supplenze- Numero protocollo::m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8951764.16-08-2022.
- 5)-Titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in data 28.05.2022 in Romania presso l’Università DIMITRIE CANTEMIR di Targu Mures CON IL MASSIMO DEI VOTI (all.n.5).
- 6)- Richiesta di equivalenza del titolo di studio ai sensi della Legge 148/2002 e dell’art.38 del D.Lgs 165/2001, inoltrata in data 31.5.2022.
- 7)-Decreto n.19024 del 26.08.2022 e GPS GPS 1 FASCIA Provincia di Messina del 26.08.2022.
- 7 BIS)-Visualizzazione graduatoria personale.
- 8)-Ordinanza Ministeriale n.112 del 6.5.2022.
- 9)- Nota Miur11 maggio 2022 prot. 18095
- 10)-Sentenza TarLazio n.16133/2022.
- 11)- Decreto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina n.19827 del 5.09.2022 I bollettino nomine-
- 12)- Decreto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina n.25128 del 25.10.2022 IV bollettino nomine-
- 13)-Decreto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di



Messina prot.n.. 26100 del 7.11.2022 - V bollettino di nomine -

14)-Decreto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 27240 del 21.11.2022-VI bollettino-

15)-Decreto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot.n. n 29505 del 20-12-2022 -VIII bollettino-

Reggio Calabria 20.03.2023

Avv.Rosamaria Lascala

